



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30 Maggio 2024)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FONSEA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 31 Maggio 2024)

Fonte istitutiva: FONSEA è stato istituito in data 4 aprile 1990 a seguito dell'accordo integrativo 7 dicembre 1989 tra il datore di lavoro S.E.A. e le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali FILT/CGIL, FIT/CISL e UILT/UIL.

Destinatari:

È iscritto a FONSEA il personale del Gruppo S.E.A. già iscritto alla Cassa di Previdenza e Assistenza nei confronti del quale, alla data del 1° gennaio 1996, è stato attivato il nuovo fondo al fine di garantire un trattamento pensionistico complementare del sistema obbligatorio pubblico.

Il personale del Gruppo S.E.A. che non risulta iscritto al fondo pensione e i futuri assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato hanno facoltà di aderire a FONSEA esprimendo per iscritto la loro volontà con le modalità ed i termini contemplati dai relativi accordi di lavoro o mediante il conferimento tacito del TFR.

Gli iscritti al fondo pensione con contratto a tempo determinato che conferiscono il solo TFR, possono contribuire volontariamente senza obbligo di contribuzione da parte del datore di lavoro.

I futuri assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato già iscritti a forme pensionistiche complementari di cui al D.lgs. 252/2005 potranno richiedere l'iscrizione anche trasferendo la posizione pensionistica maturata presso il fondo di provenienza. La domanda di iscrizione, indirizzata a FONSEA, deve essere corredata dalla documentazione richiesta dal fondo e disponibile anche sul sito web www.fonsea.it: l'iscrizione ha effetto dal giorno in cui il fondo, verificata la completezza e correttezza dei documenti prodotti, ne decreta l'ammissione.

I dipendenti di tutte le società aeroportuali che abbiano stipulato regolari accordi sindacali con le società di appartenenza possono entrare a far parte di FONSEA previa richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione che, verificate le condizioni per la partecipazione, darà il benestare all'adesione.

I lavoratori dipendenti di società operanti nell'ambito del settore del trasporto aereo rappresentati dalle stesse organizzazioni sottoscrittrici delle fonte istitutive ed i lavoratori operanti nell'ambito degli aeroporti, anche se il contratto di lavoro è diverso dal contratto applicato nell'ambito del Gruppo S.E.A. e sottoscritto da organizzazioni sindacali diverse da quelle territoriali che hanno sottoscritto le fonti istitutive, possono aderire al fondo con le modalità di cui al precedente capoverso, previo accordo dei lavoratori con il loro datore di lavoro.

Possono restare associati, previo accordo sindacale e con il mantenimento delle condizioni contributive in essere, i lavoratori che a seguito di trasferimento d'azienda o di cessione di ramo d'azienda, operato ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile e successive integrazioni e modificazioni, abbiano perso i requisiti.

Sono inoltre iscritti: gli ex dipendenti e i pensionati che non abbiano riscattato totalmente la loro posizione individuale e che desiderino continuare a fruire dei servizi di FONSEA; i famigliari fiscalmente a carico degli aderenti che abbiano deciso di iscriversi volontariamente.

Alla data di aggiornamento della presente nota informativa, fanno parte di **FONSEA** i lavoratori delle seguenti Società:

- Aeroporto FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A.
- Aeroporto V. CATULLO S.p.A.
- Airport Handling S.p.A.
- Airport ICT Services S.r.l.
- ALHA Airport MXP S.p.A.
- AVIAPARTNER S.p.A.
- AVIAPARTNER HANDLING S.p.A.
- BGY International Services S.r.l.
- FAST FREIGHT MARCONI S.r.l.
- G. MARCONI S.p.A.
- GH Bologna S.p.A.
- SACBO S.p.A.
- SAGAT S.p.A.
- SAGAT HANDLING S.p.A.
- SEA S.p.A.
- Toscana Aeroporti S.p.A.
- Toscana Aeroporti Handling S.r.l.

Contribuzione:

La contribuzione al fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

È utile ricordare che i contributi versati alla previdenza complementare, escluso TFR, sono fiscalmente deducibili fino ad un massimo di 5.164,57 euro: si può sfruttare appieno questa agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi (recuperando quindi una parte di tasse) con dei contributi volontari e costruirsi così una “pensione di scorta” ancora più robusta.

Di seguito l’elenco degli accordi sindacali e delle convenzioni aziendali esposti in ordine cronologico: il nuovo aderente troverà le condizioni correnti per ciascun datore di lavoro e rispetto alle proprie caratteristiche lavorative in termini di date di prima occupazione e iscrizione.

Per informazioni inerenti alle fonti istitutive, gli aderenti potranno contattare l'Ufficio Personale del proprio datore di lavoro.

Lavoratori dipendenti del settore del Trasporto Aereo.

Accordo tra SEA S.p.A. e OO.SS del 07/12/1989, esteso anche ai dipendenti SEA HANDLING S.p.A. con accordo del 04/04/2002 e integrato con accordo del 26/07/2012; esteso anche a Airport ICT Services (Gruppo SEA) dal 01/02/2022

	Quota TFR	Contributo (1)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (2)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 e iscritti entro il 25.07.2012	100%	1% (reintegrato dall' azienda) su minimo tabella-re, più scatti anzianità, più assegni (assorb.li /non assorb.li /profess.) meno contingenza conglobata nel minimo per 13 mensilità. Eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva calcolata sulla % dell'imponibile fiscale lordo.	5% su minimo tabellare, più scatti anzianità, più assegni (assorb.li /non assorb.li/profess.) meno contingenza conglobata nel minimo per 13 mensilità. Da 01.01.2013 ulteriore somma di 4 euro lordi/mese su 13 mensilità, riproporzionata in base all'orario contrattuale.	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo alla adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 e iscritti entro il 25.07.2012	5% calcolato su paga base + elementi utili per TFR per 12 mensilità (3)			
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993, in forza al 25.07.2012 e iscritti fra il 26.07.2012 e il 31.12.2012	100%	1% (volontario) su minimo tabellare, più scatti anzianità, più assegni (assorb.li/non assorb.li /profess.) meno contingenza conglobata nel minimo per 13 mensilità. Eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva calcolata sulla % dell'imponibile fiscale lordo.	5% (comprensivo dello 0,5% contrib. solidarietà datore) su minimo tabellare, più scatti anzianità, più assegni (assorb.li /non assorb.li/profess.) meno contingenza conglobata nel minimo per 13 mensilità. Da 01.01.2013 ulteriore somma di 4 euro lordi/mese su 13 mensilità, riproporzionata in base all'orario contrattuale.	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo alla adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993, in forza al 25.07.2012 e iscritti fra il 26.07.2012 e il 31.12.2012	5% calcolato su paga base + elementi utili per TFR per 12 mensilità (3)			
Fermo restando quanto previsto per le due situazioni sopra descritte e in via transitoria, per le sole iscrizioni perfezionate fra il 26.07.2012 e il 31.12.2012 di dipendenti che contestualmente trasferiscano la propria intera posizione previdenziale dal Fondo Prevaer a FONSEA, è prevista in aggiunta la contribuzione del 2% su minimo tabellare, più indennità contingenza, più aumenti periodici di anzianità per 12 mensilità. Non è invece previsto l'incremento di 4 euro lordi/mese.				
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 e iscritti dal 01.01.2013	100%	1% su minimo tabellare, più indennità contingenza, più aumenti periodici anzianità per 12 mensilità. Eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva calcolata sulla % dell'imponibile fiscale lordo.	2,5% su minimo tabellare, più indennità contingenza, più aumenti periodici anzianità per 12 mensilità.	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo alla adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 e iscritti dal 01.01.2013	5% calcolato su paga base + elementi utili per TFR per 12 mensilità (3)			
(1) Con decorrenza 01.01.2013 la misura dei contributi è quella prevista dal CCNL – Art. G42. (2) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo alla comunicazione stessa. (3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.				

Lavoratori dipendenti del settore del Trasporto Aereo.

Accordo tra A.D.F. S.p.A. Aeroporto di Firenze (ora Toscana Aeroporti) e OO.SS del 19/12/1997, esteso anche ai dipendenti Toscana Aeroporti Handling S.r.l. con trasferimento ramo azienda del 01/07/2018 e integrato per sito di Pisa con accordo del 21/11/2018

	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (1)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	0% per gli iscritti alla previdenza complementare ante 01.01.07 (2)	1% calcolato su retribuzione ordinaria meno contingenza congelata per ev.le % part time x la % di contrib. Dip per 13 mensilità.	2% su retribuzione ordinaria meno contingenza congelata per ev.le % part time x la % di contrib. Dip per 13 mensilità.	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo alla adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	0% per gli iscritti alla previdenza complementare ante 01.01.07 (2)	4% calcolato su retribuzione ordinaria meno contingenza congelata per ev.le % part time x la % di contrib. Dip per 13 mensilità.	5% su retribuzione ordinaria meno contingenza congelata per ev.le % part time x la % di contrib. Dip per 13 mensilità.	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo alla adesione.
	100% per gli iscritti alla previdenza complementare post 01.01.07	1% calcolato su retribuzione ordinaria meno contingenza congelata per ev.le % part time x la % di contrib. Dip per 13 mensilità.	2% su retribuzione ordinaria meno contingenza congelata per ev.le % part time x la % di contrib. Dip per 13 mensilità.	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo alla adesione.
Lavoratori di Pisa occupati dopo il 28.04.1993 e iscritti entro il 31.01.2019	100%	1% su minimo tabellare, più indennità contingenza, più aumenti periodici anzianità per 13 mensilità. Eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva calcolata con le medesime modalità.	5% su minimo tabellare, più scatti, più super-minimo per 13 mensilità; più totale maggiorazioni notturne e domenicali diviso per 24, moltiplicato per 13 e riparametrato % PT.	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo alla adesione.
Lavoratori di Pisa già occupati al 28.04.1993 e iscritti entro il 31.01.2019	50% (2)			
(1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo alla comunicazione stessa. (2) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.				

Lavoratori dipendenti del settore del Trasporto Aereo.

Accordo tra Airport Handling S.p.A. e OO.SS del 04/06/2014, integrato con accordo del 15/07/2014

Quota TFR		Contributo (1)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (2)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1% su minimo tabellare, più indennità contingenza, più aumenti periodici anzianità per 12 mensilità. Eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva calcolata sulla % dell'imponibile fiscale lordo.	2% fino al 31-dic-2024 su minimo tabellare, più indennità contingenza, più aumenti periodici anzianità per 12 mensilità. 2,5% dal 1-gen-2025 su minimo tabellare, più indennità contingenza, più aumenti periodici anzianità per 12 mensilità.	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo alla adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3% calcolato su paga base + elementi utili per TFR per 12 mensilità (3)			
(1) La misura dei contributi è quella prevista dal CCNL – Art. H37. (2) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo alla comunicazione stessa. (3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.				

Lavoratori dipendenti del settore del Trasporto Aereo.

Accordo tra ALHA Airport MXP S.p.A. e OO.SS del 25/10/2018

Quota TFR		Contributo (1)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (2)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1% su minimo tabellare, più indennità contingenza, più aumenti periodici anzianità per 12 mensilità. Eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva calcolata sulla % dell'imponibile lordo.	2% fino al 31-dic-2024 su minimo tabellare, più indennità contingenza, più aumenti periodici anzianità per 12 mensilità. 2,5% dal 1-gen-2025 su minimo tabellare, più indennità contingenza, più aumenti periodici anzianità per 12 mensilità.	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo alla adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3% calcolato su paga base + elementi utili per TFR per 12 mensilità (3)			
(1) La misura dei contributi è quella prevista dal CCNL – Art. H37. (2) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo alla comunicazione stessa. (3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.				

Lavoratori dipendenti del settore del Trasporto Aereo.

Accordo tra Aeroporto Catullo S.p.A. di Verona Villafranca e OO.SS del 15/07/1999, esteso ai dipendenti AVIO HANDLING S.r.l. con accordo del 26/06/2009 e Catullo Park S.r.l. con accordo del 24/11/2010

	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (1)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1% misura minima calcolata su totale paga lorda contrattuale per 12 mensilità.	5% calcolato su totale paga lorda contrattuale per 12 mensilità.	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo alla adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	3% calcolato su totale paga lorda contrattuale per 12 mensilità (2)			
(1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo alla comunicazione stessa. (2) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.				

Lavoratori dipendenti del settore del Trasporto Aereo.

Convenzione tra Aeroporto G. Marconi S.p.A. di Bologna e Fondo Pensione Dipendenti Gruppo SEA del 15/12/1998, esteso ai dipendenti MARCONI HANDLING S.r.l. (ora GH Bologna S.p.A.) con accordo del 04/06/2003 e FAST FREIGHT MARCONI S.r.l. con accordo del 23/12/2008

	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (1)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	0,5% minimo senza limite sulla base di calcolo del TFR per 12 mensilità per i lavoratori iscritti alla previdenza complementare post 28.04.1993.	0% non è prevista contribuzione a carico azienda.	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo alla adesione.
		0,5% minimo senza limite sulla base di calcolo del TFR per 12 mensilità per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria post 28.04.1993.		
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% per gli iscritti alla previdenza obbligatoria e complementare ante 28.04.1993 (2)	1% minimo su quota maggiore tra (paga base più contingenza) e (totale elementi paga meno contingenza) x 13/12 mensilità per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria e complementare ante 28.04.1993.	5% su quota maggiore tra (paga base più contingenza) e (totale elementi paga meno contingenza) x 13/12 mensilità per chi abbia aderito alla previdenza complementare ante 28.04.1993.	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo alla adesione.
	2% sulla base di calcolo del TFR per 12 mensilità per gli iscritti alla previdenza complementare post 28.04.1993 (2)	0,5% minimo senza limite sulla base di calcolo del TFR per 12 mensilità per i lavoratori iscritti alla previdenza complementare post 28.04.1993.	2% sulla base di calcolo del TFR per 12 mensilità per chi abbia aderito alla previdenza complementare post 28.04.1993.	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo alla adesione.
	100% per gli iscritti alla previdenza obbligatoria post 28.04.1993	0,5% minimo senza limite sulla base di calcolo del TFR per 12 mensilità per i lavoratori iscritti alla previdenza obbligatoria post 28.04.1993.	0% non è prevista contribuzione a carico azienda.	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo alla adesione.
(1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo alla comunicazione stessa. (2) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.				

Lavoratori dipendenti del settore del Trasporto Aereo.

Accordo tra la società SAGAT S.p.A. Aeroporto di Torino e OO.SS del 15/07/1999 esteso ai dipendenti SAGAT Handling S.p.A. con accordo del 26/09/2001 e SAGAT Engineering S.r.l. con accordo del 04/04/2003

	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (1)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100% calcolato su 13 mensilità (2)	0,5% – 2% calcolato su paga base più contingenza conglobata nel minimo e indennità contingenza per 13 mensilità.	2% calcolato su paga base più contingenza conglobata nel minimo e indennità contingenza per 13 mensilità.	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo alla adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	1% – 2% calcolato su paga base più contingenza conglobata nel minimo e indennità contingenza per 13 mensilità (2)		5% calcolato su paga base più contingenza conglobata nel minimo e indennità contingenza per 13 mensilità.	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo alla adesione.
(1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo alla comunicazione stessa.				
(2) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.				

Lavoratori dipendenti del settore del Trasporto Aereo.

Accordo tra Aeroporto FRIULI VENEZIA GIULIA S.p.A. e OO.SS del 09/06/1998

Quota TFR		Contributo						Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (1)			Datore di lavoro			
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	calcolato su minimo tabellare più scatti per 13 mensilità.	1%		calcolato su minimo tabellare più scatti per 13 mensilità.	5%		I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo alla adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% (2)							
(1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo alla comunicazione stessa. (2) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.								

Lavoratori dipendenti del settore del Trasporto Aereo.

Accordo tra SACBO Aeroporto di BERGAMO e OO.SS del 21/11/1996, esteso ai dipendenti BGY International Services S.r.l. con accordo del 19/12/2016

	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (1)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100% calcolato su 13 mensilità (2)	1% (reintegrato dall'azienda) su minimo tabella-re, più scatti anzianità, più assegni (assorb.li /non assorb.li /profess.) meno	5% su minimo tabellare, più scatti anzianità, più assegni (assorb.li /non assorb.li/profess.) meno contingenza conglobata nel minimo per 13 mensilità.	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo alla adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	5% per 12 mensilità calcolato su paga base più elementi utili per il TFR (2)	contingenza conglobata nel minimo per 13 mensilità. Eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva calcolata sulla % dell'imponibile fiscale lordo.		
(1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo alla comunicazione stessa. (2) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.				

Lavoratori dipendenti del settore del Trasporto Aereo.

Accordo tra AVIAPARTNER S.p.A. e OO.SS del 17/01/2003, esteso ai dipendenti di AVIAPARTNER Handling S.p.A.

	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (1)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100% calcolato su 14 mensilità (2)	2% o 4% calcolato su paga base più contingenza conglobata nel minimo e indennità contingenza per 12 mensilità.	2% o 5% calcolato su paga base più contingenza conglobata nel minimo e indennità contingenza per 12 mensilità.	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo alla adesione.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993				
(1) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo alla comunicazione stessa. (2) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.				



*È possibile trovare informazioni sulle fonti istitutive di FONSEA nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'** (Parte II 'Le informazioni integrative').*